

INDENNITÀ DI PICCHETTO

Dev'essere corrisposto un forfait settimanale di CHF 180.00 a chi presta servizio di picchetto (dal lunedì alla domenica).

RIMBORSO SPESE LAVORO FUORI SEDE

Il datore di lavoro deve rimborsare al dipendente tutte le spese che gli derivano dall'esecuzione del lavoro, e nel caso in cui il dipendente è occupato in lavori fuori sede, anche quelle necessarie alla sua sussistenza (art. 327a CO)

PREPENSIONAMENTO ANTICIPATO RESOR

- Pensionamento anticipato a partire da 62 anni (3 anni prima dell'età pensionabile AVS);
- Rendita di pensionamento pari al 75% della media dei salari AVS degli ultimi 36 mesi;
- Se le condizioni di assegnazione sono soddisfatte: minimo fr. 3'800.-/mese
massimo fr. 4'800.-/mese
- Presa a carico delle quote del 2° pilastro se prima dei 65 anni non viene percepita nessuna prestazione LPP (al massimo il 10% del salario determinante);
- Totale contributi dal 2020: 2% del salario AVS (1% lavoratore + 1% datore di lavoro).

* Valido solo per le ditte che sono sottoposte al Contratto complementare Cantonale.

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETARIATO CANTONALE in Via Balestra 19, 6900 LUGANO tel. +41 91 921 15 51

SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona		Lamone	
Piazza Buffi 4	821 41 51	via Cantonale 19	966 00 63
Biasca		Locarno	
contr. Cav. Pellanda 2	873 01 20	via Lavizzari 2	751 30 52
Chiasso		Mendrisio	
via Bossi 12	682 55 01	via Lanz 25	640 51 11

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona		Locarno	
Piazza Buffi 6a	821 41 61	via della Posta 8	752 00 40
Biasca		Massagno	
contr. Cav. Pellanda 2	873 01 26	via S. Gottardo 50	911 88 60
Chiasso		Mendrisio	
via Bossi 12	682 59 05	via Lanz 25	640 51 11

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, P.zza Marconi 35 (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); S. Maria Maggiore, sala municipale; Verbania, via Farinelli 2, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 404 193).

www.ocst.ch



syna

organizzazione
cristiano-sociale
ticinese

OCST

TECNICA DELLA COSTRUZIONE 2020

A partire dal 1.1.2019 è entrata in vigore la nuova convenzione collettiva nazionale con una durata di 4 anni, scadenza 31.12.2022.

ADEGUAMENTI SALARIALI

Dal 1.1.2020 è stato deciso un aumento obbligatorio dei salari effettivi pari all'1% dell'intera somma salariale AVS dei lavoratori assoggettati al CCL. La somma salariale AVS deve essere quella risultante al 31.12.2019. Per le ditte che versano salari orari la somma determinante è calcolata sommando gli importi orari lordi dei dipendenti sottoposti al CCL. Rispettivamente il totale dei salari mensili lordi per le aziende che versano stipendi mensili.

L'adeguamento obbligatorio può essere assegnato a uno o più collaboratori in base a considerazioni di merito stabilite dal datore di lavoro. L'importo, calcolato sulla somma salariale AVS, deve essere corrisposto integralmente.

I salari minimi contrattuali 2020 rimangono invariati e sono i seguenti:

Installatore/Lattonieri 1

Dipendenti in possesso dell'attestato federale di capacità in una delle professioni pratiche nella tecnica della costruzione (tirocinio triennale)

Categoria	all'ora	al mese	all'anno
1° anno dopo l'apprendistato	fr. 23.65	fr. 4'100.-	fr. 53'300.-
3° anno dopo l'apprendistato	fr. 25.40	fr. 4'400.-	fr. 57'200.-
5° anno dopo l'apprendistato	fr. 28.25	fr. 4'900.-	fr. 63'700.-
7° anno dopo l'apprendistato	fr. 29.45	fr. 5'100.-	fr. 66'300.-

Installatore/Lattoniere 2

Dipendenti in possesso dell'attestato federale di capacità in una professione nel ramo del metallo (tirocinio triennale) o dipendenti con certificato federale di formazione pratica (CPF) nel ramo della tecnica della costruzione (tirocinio biennale)

Categoria	all'ora	al mese	all'anno
1° anno dopo l'apprendistato	fr. 21.95	fr. 3'800.-	fr. 49'400.-
2° anno dopo l'apprendistato	fr. 22.50	fr. 3'900.-	fr. 50'700.-
3° anno dopo l'apprendistato	fr. 23.65	fr. 4'100.-	fr. 53'300.-
4° anno dopo l'apprendistato	fr. 24.80	fr. 4'300.-	fr. 55'900.-

Installatore/Lattoniere 3

Dipendenti non qualificati con più di 20 anni

Categoria	all'ora	al mese	all'anno
Nel 1° anno**	fr. 21.35	fr. 3'700.-	fr. 48'100.-
Nel 2° anno**	fr. 21.65	fr. 3'750.-	fr. 48'750.-
Nel 3° anno**	fr. 21.95	fr. 3'800.-	fr. 49'400.-
Dal 4° anno**	fr. 23.10	fr. 4'000.-	fr. 52'000.-

**dall'entrata nella professione

In base all'art. 25.2 CCNL, le parti contraenti fissano per il 2020 la durata annuale lorda del lavoro (compresi giorni festivi, vacanze e perdita di guadagno), ammonta a **2096** ore.

La retribuzione degli apprendisti rimane pure invariata ed è ancorata nelle Disposizioni complementari cantonali nell'appendice 1 come segue:

1° anno fr. 627.- 2° anno fr. 814.- 3° anno fr. 1'002.- 4° anno fr. 1'317.-

1° anno di tirocinio complementare fr. 1'002. Questi importi si intendono per 13

2° anno di tirocinio complementare fr. 1'317. mensilità

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

I lavoratori hanno diritto a 5 giorni di lavoro remunerati all'anno per il perfezionamento professionale o per il perfezionamento finalizzato all'esercizio di funzioni di partnership sociale.

VACANZE

La durata delle vacanze è la seguente:

• fino a 20 anni:	27 giorni;	• 55 - 60 anni:	28 giorni;
• 21 - 49 anni:	25 giorni;	• 61 - 65 anni:	30 giorni.
• 50 - 54 anni:	27 giorni;		

La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni di età compiuti al 1. gennaio dell'anno civile per il quale le vacanze sono concesse.

Le vacanze per il 2020 sono stabilite da lunedì 3 agosto a venerdì 14 agosto compresi. Sono previsti i seguenti ponti: 20 marzo, 22 maggio, 12 giugno e 7 dicembre.

GIORNI FESTIVI

Sono indennizzati al massimo nove giorni festivi all'anno, purché cadano in un giorno lavorativo.

ASSICURAZIONE MALATTIA

Il datore di lavoro deve assicurare collettivamente presso una cassa malati riconosciuta con prestazioni LaMal i lavoratori sottoposti alla CCNL per un'indennità dell'80% del salario perso a causa di una malattia, tenuto conto della normale durata contrattuale del lavoro. Tale assicurazione deve includere l'indennità di fine anno.

Il premio dell'assicurazione malattia perdita di salario è diviso per metà tra datore di lavoro e lavoratore. Il lavoratore con almeno 10 anni di servizio nella medesima azienda ha diritto alla copertura del salario nella misura del 90% per i primi 6 mesi.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Il lavoratore è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali presso la SUVA. Il datore di lavoro prende a carico il pagamento del salario nella misura dell'80% il giorno dell'infortunio e i seguenti due giorni, poiché questi non sono assicurati alla SUVA.

INDENNITA' PER LAVORO FUORI SEDE

In applicazione delle disposizioni previste all'art. 44.3 CCNL, l'indennità per il pasto di mezzogiorno è di fr. 15.00 (* fr. 16.00).

INDENNITA' PER L'UTILIZZO DI UN VEICOLO PRIVATO

Il dipendente ha diritto all'indennità seguente: utilizzo veicolo privato fr. 0.70/km.

INDENNITA' DI FINE ANNO

Il dipendente riceve un'indennità di fine anno corrispondente al 100% del salario medio mensile. Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l'anno, l'indennità sarà versata pro rata temporis.

TERMINI DI DISDETTA

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con termine di disdetta di sette giorni. E' considerato periodo di prova il primo mese di lavoro.

Deroghe, possono essere convenute con accordo scritto. Il periodo di prova non potrà tuttavia superare i tre mesi.

Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese:

- nel primo anno di servizio con preavviso di un mese
- dal 2. al 9. anno di servizio con preavviso di due mesi
- dal 10. anno di servizio con preavviso di tre mesi

I termini di disdetta summenzionati possono essere modificati attraverso accordi scritti; tuttavia non potranno essere inferiori ad un mese.

INDENNITA' PER ASSENZE GIUSTIFICATE

Il lavoratore ha diritto alle indennità per le seguenti assenze:

a)	matrimonio del lavoratore:	2 giorni / 5*
b)	nascita di un figlio del lavoratore:	1 giorno
	- giorni supplementari da fruire entro i 12 mesi dalla nascita	3 giorni
c)	matrimonio di un figlio:	1 giorno
d)	decesso del coniuge o di un figlio, dei genitori:	3 giorni
e)	decesso dei nonni, dei suoceri, di una nuora o di un genero, di un fratello/una sorella,	
	se vivevano nella stessa economia domestica:	3 giorni
	se non vivevano nella stessa economia domestica:	1 giorno
f)	in caso di creazione o di trasloco della propria economia domestica, per quanto ciò non sia legato al cambiamento del posto di lavoro (max 1 all'anno):	1 giorno
g)	in caso di riforma militare:	1 giorno
h)	in caso di giornata d'informazione per arruolamento militare:	1 giorno
i)	per la cura dei membri malati della famiglia per i quali sussiste un obbligo legale di assistenza, che vivono nella stessa economia domestica, quando la cura non possa venire organizzata altrimenti e d'intesa con il datore di lavoro:	fino a 3 giorni

(*) solo per aziende firmatarie del Contratto complementare cantonale